

# **RIFORMA DEL TERZO SETTORE: *CHE FARE?* *LA SCELTA TRA ETS E IMPRESA SOCIALE***

---

**Ordine dei dottori commercialisti e  
degli esperti contabili di Cremona**

**Milano 28 nov. 2019**

*DOTT. GIAN MARIO COLOMBO*

# ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

<b>Enti del Terzo settore ETS (art. 5)</b>	<b>Impresa sociale IS (art. 2)</b>
<p><i>a)</i> interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p><i>b)</i> interventi e prestazioni sanitarie;</p> <p><i>c)</i> prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;</p> <p><i>d)</i> educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</p> <p><i>e)</i> interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché nella tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.</p> <p><i>f)</i> interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p><i>g)</i> formazione universitaria e post-universitaria;</p> <p><i>h)</i> ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</p> <p><i>i)</i> organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p>	<p><i>a)</i> interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;</p> <p><i>b)</i> interventi e prestazioni sanitarie;</p> <p><i>c)</i> prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;</p> <p><i>d)</i> educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</p> <p><i>e)</i> interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;</p> <p><i>f)</i> interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p><i>g)</i> formazione universitaria e post-universitaria;</p> <p><i>h)</i> ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</p> <p><i>i)</i> organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</p>

<p><i>j)</i> radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;</p> <p><i>k)</i> organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</p> <p><i>l)</i> formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;</p> <p><i>m)</i> servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;</p> <p><i>n)</i> cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;</p> <p><i>o)</i> attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;</p> <p><i>p)</i> servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;</p> <p><i>q)</i> alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,</p>	<p><i>j)</i> radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;</p> <p><i>k)</i> organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</p> <p><i>l)</i> formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;</p> <p><i>m)</i> servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;</p> <p><i>n)</i> cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;</p> <p><i>o)</i> attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;</p> <p><i>p)</i> servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;</p> <p><i>q)</i> alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;</p>
---	---

<p>culturali, formativi o lavorativi;</p> <p>r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;</p> <p>t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;</p> <p>v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;</p> <p>w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;</p> <p>y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;</p> <p>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p>	<p>r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;</p> <p>s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;</p> <p>t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;</p> <p>u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;</p> <p>v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</p> <p>Oltre a quelle sopra indicate, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale siano occupati, in una misura non inferiore al 30% dei lavoratori totali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori molto svantaggiati (art. 2 n. 99 del regolamento UE 651/2014);</li> <li>• Persone svantaggiate o con disabilità (art. 112 co. 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50), persone beneficiarie di protezione internazionale (D.Lgs. 19.11.2007 n. 251) e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2 co. 4 della L. 24.12.1954 n. 1228.</li> </ul> <p>L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con DPCM.</p>
--	---

# Scritture contabili e bilancio degli ETS (art. 13)

(Prospetto di sintesi)

	> Euro 220.000,00	< Euro 220.000,00	Impresa commerciale
<b>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</b>	> Euro 220.000,00	< Euro 220.000,00	Impresa commerciale
<b>Composizione del Bilancio d'esercizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stato patrimoniale</li> <li>- Rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente)</li> <li>- Relazione di missione</li> </ul>	- Rendiconto per cassa	Codice civile artt. 2423 e ss.
<b>Schemi di bilancio</b>	Modulistica definita con DM, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.	Modulistica definita con DM, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.	Codice civile artt. 2423 e ss.
<b>Deposito, pubblicazione</b>	RUNTS entro 30 giugno (meglio sarebbe entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio)	RUNTS	Registro delle imprese

## Bilancio sociale (art. 14)

	ETS "grande"	ETS "non piccolo"	ETS "piccolo"
<b>Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate</b>	> Euro 1.000.000,00	< Euro 1.000.000,00 > Euro 100.000,00	< Euro 100.000,00
<b>Bilancio sociale</b>	Elaborato secondo le Linee guida adottate con DM, sentita la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del terzo settore.	Nessun obbligo	Nessun obbligo
<b>Deposito e pubblicazione del Bilancio sociale</b>	Registro unico nazionale del Terzo settore – Sito internet	Nessun obbligo	Nessun obbligo
<b>Pubblicazione compensi</b>	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a: componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a: componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Nessun adempimento obbligatorio

**Tabella 1****Applicazione comma 2 articolo 79 del CTS**

Per ogni attività ex articolo 5 andrà verificata la seguente (dis)eguaglianza ex articolo 79, c. 2, CTS

$$\text{TEST (1) = } \frac{\text{Corrispettivi utenti+Contributi PA (da accreditamento/convenzioni)}}{\text{Costi effettivi (no costi figurativi volontariato e no cessione gratuita di beni)}} \leq 1^*$$

Le variabili figuranti nel rapporto vanno tutte assunte secondo "competenza" (civilistica e fiscale).

I costi (sia diretti che indiretti) che vi appaiono sono tutti da assumere (a nostro avviso) in termini civilistici o fiscali?

Ricordiamo che sotto il profilo fiscale:

- Alcuni costi sono indeducibili (esempio: ammortamento appartamenti, indeducibilità 1/3 ammortamento uffici, accantonamenti ecc)
- Alcuni costi sono deducibili solo per "cassa" (es. compenso amministratori non pagati nell'esercizio di competenza).

I "corrispettivi utenti" sono quelli corrisposti a seguito della prestazione di servizi.

I "contributi PA" sono contributi corrisposti a seguito della prestazione di servizi in convenzione, accreditamento, ecc.

*\*Ai sensi del c. 2 bis dell'art. 79, le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. In questo caso, la (dis)equazione diventa  $\leq 1,05$*

## Tabella 2

### Se "supera" il Test (1) l'Ente è **NON COMMERCIALE** ai sensi dell'articolo 79, c. 5 CTS

in quanto svolge in misura esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 (secondo i criteri di cui ai commi 2 (2 bis) e 3).

Conseguenza: il reddito è totalmente decommercializzato ai fini IRES (come per le ONLUS non società cooperative), fatta salva la tassazione dei redditi di fabbricati, di capitale o diversi (art. 79 c. 1).

### Se l'ente non "supera" il Test (1) va implementato il seguente successivo Test (2)

Ne consegue che ai fini IRES rilevano i redditi di fabbricati, di capitale o diversi (art. 79, comma 1), nonché le attività commerciali, in quanto non conformi ai commi 2 (2 bis) e 3 dell'art.79.

$$\text{TEST (2)} = \frac{\text{Entrate comm. (attività di interesse generale non conformi c. 2 (2 bis) e 3 + attività diverse ex art. 6(**))}}{\text{Entrate non commerciali [attività conformi c. 2, 3, 4(*)] + contributi + liberalità + quote ass.+ valore normale dei beni e delle prestazioni ceduti gratuitamente}} < 1$$

Note \_\_\_\_\_

\* Non imponibili ai fini IRES

\*\* Non rilevano i proventi da sponsorizzazioni (pur rimanendo commerciali)



# IL REGIME FISCALE DELL'IMPRESA SOCIALE

## Art. 18 co. 1 e 2

### ***DETAZZAZIONE DI UTILI E AVANZI DI GESTIONE***

- 1) ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER LE COOPERATIVE SOCIALI (L.381/91) E PER I CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE (L. 240/81) GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE CONSEGUITI NELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE NON COSTITUISCONO REDDITI IMPONIBILI QUALORA SIANO DESTINATI:
- AD APPOSITA RISERVA INDIVISIBILE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SONO STATI CONSEGUITI:
    - PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ STATUTARIA
    - PER INCREMENTO DEL PATRIMONIO;
  - A CONTRIBUITO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA;

...Segue

2) SONO, INVECE, CONSIDERATI IMPONIBILI GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE CON DESTINAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE DISTRIBUITI SOTTO QUALSIASI FORMA

1. IN SINTESI: NON IMPONIBILITA' DI:

- SOMME DESTINATE AL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA (ART. 15 D.LGS. 112/2017)
- UTILI E AVANZI DI GESTIONE DESTINATI A SPECIFICHE RISERVE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA E ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO\*

2. NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE LE IMPOSTE SUI REDDITI RIFERIBILI ALLE VARIAZIONI ESEGUITE AI SENSI DELL'ART. 83 DEL DPR 917/86.

LA RATIO DELLA NORMA E' QUELLA DI EVITARE CHE L'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI IRES IN SEGUITO A VARIAZIONI FISCALI POSSA ESSERE A SUA VOLTA TASSATO QUALE COSTO NON AMMESSO IN DEDUZIONE ED OGGETTO DI RIPRESA IN AUMENTO.

**\*NOTA**

***E' CONSENTITO L'UTILIZZO DELLE RISERVE PER LA COPERTURA DELLE PERDITE CON DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI FINO ALLA RICOSTITUZIONE DELLE MEDESIME.***

# AGEVOLAZIONI PER GLI ETS ENC

## IMPOSTE SUI REDDITI

non hanno natura commerciale (art. 79, c. 2)	le attività di interesse generale a titolo gratuito o con corrispettivi $\leq$ costi effettivi
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ raccolte occasionali di fondi anche con cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori</li> <li>▪ contributi pubblici erogati per lo svolgimento delle attività di interesse generale «<i>di cui ai commi 2 e 3</i>»</li> </ul>
non hanno natura commerciale (art. 79, c. 6)	l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi in conformità alle finalità istituzionali
non concorrono a formare il reddito (art. 79, c. 6)	le somme versate dai soci a titolo di quote o contributi
determinazione forfetaria del reddito d'impresa (art. 80)	<p>per le attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attività di interesse generale «<i>svolte con modalità commerciali</i>»</li> <li>▪ attività diverse ex articolo 6</li> <li>▪ <b>raccolte di fondi non occasionali e di natura corrispettiva ex articolo 7</b></li> </ul>

Segue...

## IMPOSTE SUI REDDITI

### ATTENZIONE

è fiscalmente rilevante  
(art. 79, c. 6)

l'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto costituisce fattispecie imponibile nella categoria come:

- reddito d'impresa, se l'attività è svolta con organizzazione specifica e in via abituale
- reddito diverso, se l'attività è svolta occasionalmente

la decommercializzazione delle prestazioni verso corrispettivo rese dagli enti associativi nei confronti dei soci viene abrogata dall'art. 148 del TUIR con l'eccezione delle associazioni sportive, religiose, sindacali e di categoria

Segue...

## IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotecastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche normative. Atti costitutivi e quelli connessi delle ODV sono esenti dall'imposta di registro.
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto
esenzione bollo (art. 82, c. 5)	<i>«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»</i>

Segue...

## IMPOSTE INDIRECTE E TRIBUTI LOCALI

esenzione IMU e TASI (art. 82, c. 6)	immobili posseduti e utilizzati direttamente e « <i>destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) [attività di religione o culto]</i> »
tributi locali diversi da IMU e TASI (art. 82, c. 7)	possibilità per enti locali di prevedere riduzioni o esenzioni
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e province autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

Segue...

## IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

social bonus  
(art. 81)

credito di imposta per le liberalità in denaro del:

- 65% se effettuate dalle persone fisiche
- 50% se effettuate da enti o società

destinate al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali

il credito di imposta spetta entro il limite:

- del 15% del reddito imponibile per persone fisiche e enti non commerciali
- del 5% del reddito d'impresa per i titolari di reddito d'impresa

il credito di imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo

liberalità  
(art. 83)



v. oltre

previste detrazioni e deduzioni

Segue...

LIBERALITÀ			
in denaro in natura (*)	persone fisiche	detrazione 30% (35% per ODV - solo in denaro)	30.000 euro per periodo di imposta
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ persone fisiche</li> <li>▪ società</li> <li>▪ enti</li> </ul>	deduzione con possibilità di riporto (**)	10% del reddito complessivo
<p>(*) per le donazioni in natura occorre attendere un DM che dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ individuare le tipologie di beni</li> <li>▪ stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione</li> </ul>			
<p>(**) qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare</p>			



## **CONTENUTI STATUTARI RICHIAMATI NEL DECRETO**

- ART. 1** • FINALITÀ CIVICHE SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ GENERALE;  
• ESPlicitAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE TRASPARENTI E COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS.
- ART. 5** • CARATTERE SOCIALE DELL'IMPRESA;  
• RICHIAMO NORME ART. 2, C. 1, 2 E 3 E COMMI 4 E 5;  
• ASSENZA SCOPO DI LUCRO ART.3.
- ART. 7** • INDICAZIONE DI CHI NOMINA I COMPONENTI ORGANI SOCIALI;  
• REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA (ATTO COSTITUTIVO O ANCHE STATUTO?).

**ART. 8** • CRITERI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE SOCI (COMPATIBILMENTE FORMA SOCIETARIA PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE);

- CHI DECIDE IN MERITO DINIEGO AMMISSIONE O IN MERITO ESCLUSIONE.

**ART. 9** • INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E OBBLIGO BILANCIO SOCIALE.

**ART. 10** • OBBLIGO CONTROLLO INTERNO (MONOCARTICO O PLURICRATICO) CON INDICAZIONE DEI COMPITI.

**ART. 11** COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITÀ TRAMITE:

- MECCANISMI DI CONSULTAZIONE O DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE I QUALI SI ESERCITA UN'INFLUENZA SULLE DECISIONI DELL'IMPRESA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO E SULLA QUALITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI

*TALI FORME DI COINVOLGIMENTO DEVONO RISULTARE DAI REGOLAMENTI AZIENDALI O DAGLI STATUTI DELLE IMPRESE SOCIALI.*

IN OGNI CASO, OCCORRE DISCIPLINARE:

- I CASI E LE MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI, ANCHE TRAMITE LORO RAPPRESENTANTI, ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI O DEI SOCI;
- NELLE IMPRESE SOCIALI CHE SUPERINO DUE DEI LIMITI INDICATI DALL'ART. 2435-BIS CO. 1 C.C. RIDOTTO DELLA METÀ, LA NOMINA, DA PARTE DEI LAVORATORI ED EVENTUALMENTE DEGLI UTENTI, DI ALMENO UN COMPONENTE SIA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE CHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

## AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE SOCIALI NON SOCIETARIE

### AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI (D.Lgs. 112/2017)

esenzione da imposta di successione e donazione e connesse ipotecastali (art. 82, c. 2)	per i trasferimenti a titolo gratuito
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 3)	relative a: atti costitutivi, modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione o trasformazione
esenzione imposta di registro (art. 82, c. 3)	relativa alle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni normative
imposta di registro e ipotecastali fisse (art. 82, c. 4)	relative all'acquisto della proprietà di beni immobili e alla costituzione onerosa di diritti reali su beni immobili a condizione che siano utilizzati direttamente per gli scopi istituzionali entro 5 anni dall'acquisto

## AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRECTE E TRIBUTI LOCALI (D.Lgs. 112/2017)

esenzione bollo (art. 82, c. 5)	<i>«gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti»</i>
IRAP (art. 82, c. 8)	possibilità per regioni e province autonome di Trento e Bolzano di prevedere esenzione o riduzioni
esenzione imposta sugli intrattenimenti (ISI) (art. 82, c. 9)	per intrattenimenti occasionali o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
esenzione tasse concessioni governative (art. 82, c. 10)	riguardanti atti e provvedimenti

## **Art. 5 – Impresa Sociale**

### COSTITUZIONE

L'IMPRESA SOCIALE (QUALUNQUE SIA LA FORMA GIURIDICA ADOTTATA) È COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO NEL QUALE, OLTRE A QUANTO SPECIFICATAMENTE PREVISTO PER CIASCUN TIPO DI ORGANIZZAZIONE, DEVE ESSERE ESPLICITATO IL CARATTERE SOCIALE DELL'IMPRESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SOCIALE E ALL'ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.

...Segue

## ***DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE***

L'ATTO COSTITUTIVO, COSÌ COME GLI ATTI MODIFICATIVI O ALTRI ATTI RELATIVI ALL'IMPRESA, DEVONO ESSERE DEPOSITATI:

- ENTRO 30 GIORNI;
- A CURA DEL NOTAIO O DEGLI AMMINISTRATORI;
- PRESSO IL REGISTRO DELL'IMPRESA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È STABILITA LA SEDE LEGALE, PER L'ISCRIZIONE IN UN'APPOSITA SEZIONE.

### ***N.B.***

- ***L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE HA NATURA COSTITUTIVA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE.***
- ***L'ISCRIZIONE NELLA APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SODDISFA IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE NEL RUNTS***